

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017  
582/2017/R/EEL**

**PROROGA DELL'APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI  
CONNESSIONE, MISURA, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO NEI CASI DI SISTEMI DI  
DISTRIBUZIONE CHIUSI (SDC)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);

- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico del 17 maggio 2017, prot. Autorità 17717 del 17 maggio 2017 (di seguito: comunicazione 17 maggio 2017);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico al Presidente dell’Autorità del 20 giugno 2017, prot. Autorità 21419 del 21 giugno 2017 (di seguito: comunicazione 20 giugno 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), a loro volta suddivisi in Reti Interne di Utenza (RIU) e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), sono definite dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi; tale regolazione trova applicazione dall’1 ottobre 2017 nel caso delle RIU e dall’1 gennaio 2019 nel caso degli ASDC (questi ultimi sono infatti tuttora in corso di censimento);
- la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC prevedono che le modalità di erogazione dei predetti servizi nel caso dei SDC siano simili a quelle vigenti nel caso delle reti pubbliche, poiché il gestore di un SDC, ai sensi della direttiva 2009/72/CE è, di fatto, un distributore di energia elettrica, ferme restando le deroghe previste dalla medesima direttiva e implementate dalla normativa nazionale; pertanto, l’applicazione di tale regolazione comporta una serie di attività sia in capo ai diversi attori operanti nel sistema elettrico (quali Terna S.p.a., Acquirente Unico S.p.a., società di vendita, ecc.) sia in capo ai gestori dei SDC, con particolare riferimento alle RIU per le quali la regolazione troverebbe imminente applicazione;
- la regolazione dei SDC consente ai clienti finali e ai produttori presenti al loro interno il libero accesso al sistema elettrico, ivi inclusa la possibilità di scegliere il proprio venditore indipendentemente dalle scelte operate dal gestore del sistema medesimo, il che rende importante la sua rapida attuazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 prevede di posticipare dall’1 gennaio 2016 all’1 gennaio 2018 il termine di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici;
- il Presidente dell’Autorità, con la comunicazione 17 maggio 2017, ha richiamato al Ministro dello Sviluppo Economico l’esigenza di intraprendere tempestivamente alcune azioni in ambito nazionale per assicurare il buon esito della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema in coordinamento con la nuova disciplina di agevolazione per le imprese energivore, nel rispetto delle specifiche competenze, non appena fosse stata pubblicata la relativa decisione della Commissione europea;

- con la comunicazione 20 giugno 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha risposto al Presidente dell’Autorità, in particolare, concordando e condividendo *“l’intero percorso di implementazione delle misure, con una collaborazione tecnica ancora più stringente, per arrivare alla completa definizione del sistema in tempo utile per la data del 1 gennaio 2018”*;
- l’Autorità, anche sulla base di quanto precedentemente descritto, con la deliberazione 481/2017/R/eel ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici, prevedendone l’adozione da parte di tutti i soggetti interessati a decorrere dall’1 gennaio 2018;
- la predetta nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema definita con la deliberazione 481/2017/R/eel avrà effetti anche nel caso dei SDC, con riferimento ai punti di interconnessione tra i medesimi sistemi e la rete pubblica nonché all’energia elettrica prelevata per il loro tramite;
- la revisione della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema (che, tra l’altro, comporterà il venir meno degli scaglioni degressivi) può indurre alcuni gestori di SDC ad effettuare scelte differenti rispetto a quelle precedenti. Più in dettaglio alcune RIU (per le quali la regolazione di cui al TISDC trova imminente applicazione) potrebbero cessare di esistere a seguito della richiamata revisione, per il tramite della richiesta di connessione diretta o indiretta alla rete pubblica per ogni singolo cliente finale: in tali casi, i diversi attori del sistema elettrico coinvolti e i gestori delle RIU si troverebbero nella condizione di dover effettuare tutte le attività previste dal TISDC entro l’1 ottobre 2017 per poi richiedere la dismissione della RIU con effetti dall’1 gennaio 2018, comportando inutili aggravii sistemici per soli tre mesi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- posticipare la data di applicazione del TISDC, nel caso delle RIU, dall’1 ottobre 2017 all’1 gennaio 2018 al fine di evitare l’insorgere degli inutili aggravii sistemici di cui sopra, pur tenendo conto dell’importanza che avrebbe una rapida attuazione della regolazione di cui al medesimo TISDC;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di conseguenti interventi di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

**DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione 539/2015/R/eel nei seguenti punti:

- al punto 7, le parole “fino al 30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
  - ai punti 7 e 8, le parole “a decorrere dall’1 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’1 gennaio 2018”;
2. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi nei seguenti punti:
    - all’articolo 6, comma 6.4, le parole “entro il 30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2017”;
    - all’articolo 9, comma 9.5, le parole “fino al 30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
    - all’articolo 9, comma 9.11, le parole “a partire dell’1 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dell’1 gennaio 2018”;
    - nella rubrica dell’articolo 31 le parole “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
  3. di modificare la deliberazione 276/2017/R/eel nel seguente punto:
    - al punto 7, le parole “a decorrere dall’1 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’1 gennaio 2018”;
  4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 539/2015/R/eel, il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi e la deliberazione 276/2017/R/eel come modificati dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*